

Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 2012, n. 25-3535

Fondazione Teatro Regionale Alessandrino. Approvazione delle modifiche allo Statuto ai sensi dell'art. 6 commi 2 e 5 della legge 122/2010 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".

A relazione dell'Assessore Coppola:

La Fondazione Teatro Regionale Alessandrino (Alessandria) è stata costituita il 17 luglio 2008 su iniziativa di Comune di Alessandria (deliberazione del Consiglio Comunale n. 84/96/269 del 14.07.2008), Comune di Valenza (deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 16.07.2008) e A.T.A. s.r.l., ai sensi della D.G.R. n. 10-1872 del 28.12.2005, per trasformazione eterogenea di A.T.A. s.r.l., di cui all'art. 2500 septies del Codice Civile.

Della Fondazione fanno parte anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e A.M.A.G. spa - Azienda Multiutility Acqua Gas.

La Regione Piemonte con proprio atto deliberativo del 22.12.2008 n. 94 - 10413, ha aderito alla Fondazione, tenuto conto che l'art. 3, comma 3 dello Statuto della Fondazione stabiliva che "entro e non oltre l'anno 2008 potrà aderire alla Fondazione la Regione Piemonte in qualità di Fondatore" e che all'art. 7 del medesimo Statuto è prevista la rappresentanza della Regione Piemonte nell'Assemblea dei Fondatori. L'Assemblea dei soci ha formalmente ammesso in qualità di socio fondatore l'ingresso della Regione Piemonte con propria nota dell'8 gennaio 2009.

La legge 122/2010 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" ha introdotto, fra l'altro, una serie di disposizioni volte a contenere i costi degli apparati amministrativi. In particolare:

- a) l'art. 6 comma 2 stabilisce che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica (...)";
- b) l'art. 6 comma 5 prevede che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. (...)".

Le prescrizioni normative sopra riportate rendono necessarie alcune modifiche allo Statuto della Fondazione Teatro Regionale Alessandrino. A tale proposito l'art. 7 comma 1 dello Statuto della Fondazione stabilisce che fra le proprie competenze l'Assemblea dei Fondatori "delibera in merito a modifiche di Statuto". A tal fine l'Assemblea stessa si è riunita in data 13 marzo 2012 e ha approvato all'unanimità le seguenti proposte di modifica:

- a) art. 7 (Assemblea dei Fondatori) comma 1 lettere a) e b): sono cancellate le parole "e ne stabilisce il compenso", ai sensi del citato art. 6 comma 2 del d.l. 78/2010;
- b) art. 8 (Consiglio di Amministrazione): ai sensi del citato art. 6 comma 5 del d.l. 78/2010, tenuto conto che l'attuale testo fissa un numero massimo di nove componenti, il comma 1 è sostituito dal

seguinte “8.1 Il Consiglio di Amministrazione è formato da un minimo di tre a un massimo di cinque membri previa determinazione del numero da parte dell’Assemblea dei Fondatori. E’ composto dal Presidente della Fondazione e da un rappresentante per ciascuno degli altri Fondatori, sino ad un massimo di cinque componenti. Qualora i fondatori siano in numero superiore a cinque, l’Assemblea dei Fondatori individua a maggioranza dei propri componenti gli Enti che trovano rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto stabilito nel capoverso seguente e dall’art. 7.1 lettera a). La Regione Piemonte, sentiti i soggetti del territorio ed in particolare la Provincia di Alessandria e la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, nomina il proprio rappresentante che assume la qualifica di Vice Presidente”.

Esaminate e condivise le modifiche proposte, si ritiene ora opportuno e necessario procedere alla loro approvazione, al fine di consentire la loro ratifica definitiva da parte dell’Assemblea dei Fondatori, ai sensi del citato art. 7 comma 1 lettera f) dello Statuto della Fondazione.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, a voti unanimi,

delibera

- di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa e ai sensi dell’art. 6 commi 2 e 5 della legge 122/2010 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, le modifiche allo Statuto della Fondazione Teatro Regionale Alessandrino, di cui la Regione Piemonte è socio Fondatore, ai sensi dell’art. 3.3 dello Statuto stesso, avendovi aderito con propria deliberazione n. 94 – 10413 del 22.12.2008.

Le modifiche allo Statuto sono così articolate:

- a) art. 7 (Assemblea dei Fondatori) comma 1 lettere a) e b); sono cancellate le parole “e ne stabilisce il compenso”, ai sensi del citato art. 6 comma 2 del d.l. 78/2010;
- b) art. 8 (Consiglio di Amministrazione): ai sensi del citato art. 6 comma 5 del d.l. 78/2010, tenuto conto che l’attuale testo stabilisce un numero massimo di nove membri, il comma 1 è sostituito dal seguente “8.1 Il Consiglio di Amministrazione è formato da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, previa determinazione del numero da parte dell’Assemblea dei Fondatori. E’ composto dal Presidente della Fondazione e da un rappresentante per ciascuno degli altri Fondatori, sino ad un massimo di cinque componenti. Qualora i fondatori siano in numero superiore a cinque, l’Assemblea dei Fondatori individua a maggioranza dei propri componenti gli Enti che trovano rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto stabilito nel capoverso seguente e dall’art. 7.1 lettera a). La Regione Piemonte, sentiti i soggetti del territorio ed in particolare la Provincia di Alessandria e la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, nomina il proprio rappresentante che assume la qualifica di Vice Presidente”.

Le modifiche sopra riportate saranno trasmesse e sottoposte all’Assemblea dei Fondatori per la loro approvazione definitiva, ai sensi del citato art. 7 comma 1 dello Statuto della Fondazione.

Il testo del nuovo Statuto viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

L’applicazione della presente deliberazione non comporta oneri di spesa.

Avverso la presente deliberazione è ammessa, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'atto o della piena conoscenza dello stesso, proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

(omissis)

Allegato

FONDAZIONE TEATRO REGIONALE ALESSANDRINO

STATUTO

(BOZZA Assemblea dei Fondatori del 13.03.2012)

Articolo 1 DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

- 1.1 E' costituita, in ottemperanza alla deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 10-1872 del 28/12/2005, per trasformazione eterogenea di A.T.A. S.r.l. , di cui all'art. 2500 septies del Codice Civile, la FONDAZIONE TEATRO REGIONALE ALESSANDRINO, abbreviabile in T.R.A., di seguito detta la Fondazione. La Fondazione è un ente di diritto privato disciplinato dalle norme del Codice Civile, dalle leggi vigenti e dal presente Statuto.
- 1.2 La Fondazione ha sede in Alessandria, nel Teatro Comunale, Via Savona, 1. Per le proprie attività produttive la Fondazione gestisce direttamente il Teatro Comunale di Alessandria e il Teatro Sociale di Valenza (AL) e può acquisire la gestione di altri teatri. La Fondazione può disporre di altre sedi attraverso convenzioni o locazioni.
- 1.3 La durata della Fondazione è fissata in cinquanta anni, fino al 31/12/2058.

Articolo 2 FINI – ATTIVITA'

- 2.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
- 2.2 La Fondazione ha finalità artistiche, culturali e sociali con specifico riferimento al teatro nelle sue espressioni tradizionali, di ricerca e interdisciplinari. In particolare la Fondazione persegue i seguenti scopi:
- produrre, coprodurre, distribuire e ospitare spettacoli dal vivo, teatrali e musicali, compresi quelli per ragazzi;
 - sostenere la drammaturgia contemporanea ed il rinnovamento della scrittura scenica;
 - valorizzare nuovi talenti e promuovere la formazione di quadri artistici e tecnici;
 - gestire attività cinematografiche, biblioteche, mostre, eventi e beni culturali in generale;
 - provvedere e concorrere, con ogni mezzo e supporto, alla diffusione della cultura teatrale, musicale e cinematografica;
 - incentivare progetti in collaborazione con Enti Locali, Scuola e Università del territorio piemontese.
- 2.3 La Fondazione svolge le proprie attività prevalentemente in Piemonte, curando rapporti e sviluppando progetti e scambi con soggetti nazionali e esteri.
- 2.4 La Fondazione può, inoltre, svolgere ogni operazione ritenuta necessaria e consentita dalla legge, utile o comunque opportuna al raggiungimento delle finalità di cui al comma 2.2 e quindi ogni attività commerciale, economica,

finanziaria, patrimoniale, immobiliare o mobiliare, ivi compresa, nell'ambito delle stesse finalità, la partecipazione in società di capitali, o in enti diversi dalle società, il cui scopo sia strumentale a quello della Fondazione, adeguandosi a criteri di imprenditorialità ed efficienza ed operando nel rigoroso rispetto dei vincoli di bilancio.

- 2.5 La Fondazione ha diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome e può consentirne o concederne l'uso per iniziative compatibili e/o strumentali alle sue finalità.

Articolo 3 FONDATORI E SOSTENITORI

- 3.1 I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori
- Sostenitori

- 3.2 Sono Fondatori il Comune di Alessandria e il Comune di Valenza (AL).

Possono, inoltre, essere Fondatori coloro che, successivamente all'atto costitutivo, essendosi impegnati per iscritto a concorrere al patrimonio indisponibile della Fondazione nella misura prevista dal punto 4.1, siano stati ammessi e dichiarati tali dall'Assemblea dei Fondatori.

- 3.3 Entro e non oltre l'anno 2008 potrà aderire alla Fondazione la Regione Piemonte in qualità di Fondatore.

Inoltre, potranno aderire alla Fondazione, assumendo parimenti la qualifica di Fondatori:

- a. la Provincia di Alessandria;
- b. i Comuni della provincia di Alessandria proprietari di teatri, che intendono trasferire alla Fondazione la gestione delle attività afferenti ai teatri stessi.

- 3.4 Il mantenimento della qualifica di Fondatore è subordinato all'erogazione di un contributo annuale alla Fondazione per la gestione delle attività di cui al punto 2.2. nella misura stabilita in Bilancio di previsione.

- 3.5 I Fondatori non possono ripetere l'apporto iniziale al patrimonio indisponibile, né rivendicare diritti sullo stesso. I Fondatori e i Sostenitori sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata a.r., entro il termine di approvazione del Bilancio preventivo da parte dell'Assemblea dei Fondatori, l'eventuale intenzione di cessare di far parte della Fondazione con decorrenza dall'anno successivo.

Il recesso comunicato dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Fondatori del bilancio preventivo comporta in ogni caso la corresponsione dei contributi economici per l'esercizio successivo dal parte del Fondatore o del Sostenitore recedente.

- 3.6 Sono Sostenitori le persone fisiche, giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi annuali in denaro, bene e servizi, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita

dall'Assemblea dei Fondatori. La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo viene regolarmente versato ovvero la prestazione eseguita.

- 3.7 A cura del Consiglio di Amministrazione e sotto la sua responsabilità viene tenuto l'Albo dei Fondatori e dei Sostenitori, nonché un libro dei verbali per le delibere assunte dall'Assemblea dei Fondatori.

Articolo 4 PATRIMONIO

- 4.1 Il patrimonio ha il fine di garantire il funzionamento della Fondazione e la realizzazione delle finalità di cui al punto 2.2. Si distingue in patrimonio indisponibile e patrimonio disponibile.

Il patrimonio indisponibile è così composto:

- dal patrimonio iniziale determinato in sede di atto costitutivo pari ad Euro 120.000,00 (centoventimila/=);
- dagli incrementi costituiti dall'apporto di € 60.000,00 (sessantamila/=) da parte di ciascun soggetto che sia stato riconosciuto dall'Assemblea dei Fondatori come membro Fondatore in una fase successiva.

Il patrimonio disponibile è così composto:

- dalle eventuali risultanze patrimoniali della Società A.T.A. S.r.l., con esclusione del patrimonio iniziale indisponibile;
- dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite, espressamente destinati ad incremento del patrimonio disponibile;
- dai diritti d'uso sui beni mobili ed immobili concessi dai membri Fondatori;
- dalle somme derivanti dalle rendite non utilizzate.

Il patrimonio disponibile può essere utilizzato, su delibera del Consiglio di Amministrazione, per perseguire i fini statuari della Fondazione ed eccezionalmente per la copertura di un eventuale disavanzo di gestione, fatti salvi i casi di indisponibilità di cui ai commi precedenti.

- 4.2 Gli eventuali avanzi di gestione sono destinati interamente al perseguimento degli scopi istituzionali con espresso divieto di distribuire utili od altre utilità patrimoniali.

- 4.3 La Fondazione, a seguito del riconoscimento della personalità giuridica, risponde delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio, restando comunque esclusa ogni responsabilità degli Amministratori.

Articolo 5 ESERCIZIO ECONOMICO E BILANCI

- 5.1 L'esercizio economico della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. L'Assemblea dei Fondatori approva entro il 31 dicembre il bilancio preventivo del successivo esercizio e entro il 30 aprile il conto consuntivo dell'esercizio decorso. Entrambi i bilanci sono predisposti dal Direttore.

- 5.2 La redazione dei bilanci dovrà essere effettuata nel rispetto dei principi contabili nazionali e internazionali e di ogni norma di volta in volta vigente, tenendo presente altresì la trasparenza nei confronti delle parti interessate e dei cittadini in generale.

- 5.3 Il conto consuntivo è composto dalla stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. E' corredato dalla Relazione sulla gestione e dalle Relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore Contabile, se nominato.
- 5.4 Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente e il risultato economico dell'esercizio.
- 5.5 Il bilancio consuntivo deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ove compatibili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione.

Articolo 6 ORGANI

- 6.1 Sono Organi della Fondazione:
- a) l'Assemblea dei Fondatori;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio Sindacale.
- 6.2 I requisiti personali per l'assunzione delle cariche da parte dei rappresentanti degli enti pubblici, nonché i regimi di incompatibilità e di decadenza dei componenti gli organi della Fondazione sono identici a quelli vigenti per gli amministratori di società partecipate dagli enti locali.
- 6.3 I componenti degli Organi della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano per conto proprio o di terzi interessi in conflitto con quelli della Fondazione, ivi compresi gli enti e le società dei quali siano amministratori, sindaci o dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le controllino direttamente o indirettamente. Essi si considerano presenti ai fini della validità della costituzione dell'Organo.
- 6.4 Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Collegio Sindacale non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio dalla loro nomina e sono rieleggibili.

Articolo 7 ASSEMBLEA DEI FONDATORI

- 7.1 L'Assemblea dei Fondatori ha i seguenti compiti:
- a) nomina il Presidente su indicazione del Sindaco della Città di Alessandria;
 - b) nomina i componenti del Consiglio di amministrazione così come designati ai sensi del successivo art. 8.1;
 - c) nomina il Collegio Sindacale;
 - d) successivamente all'atto di trasformazione, attribuisce la qualità di Fondatore e di Sostenitore;
 - e) approva le linee guida dell'attività della Fondazione;
 - f) delibera in merito a modifiche di Statuto;
 - g) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione;

h) approva, per ogni esercizio economico, il bilancio preventivo e il conto consuntivo della Fondazione e, contestualmente alla approvazione del bilancio preventivo, fissa le quote di contributi dei membri per l'esercizio successivo.

7.2 L'Assemblea dei Fondatori si riunisce almeno due volte l'anno, la prima, entro il 30 aprile, per approvare il bilancio consuntivo della Fondazione; la seconda per approvare il bilancio preventivo dell'anno seguente e la relativa riunione è fissata entro 30 giorni dal ricevimento del progetto di bilancio preventivo approvato dal Consiglio di amministrazione.

7.3 L'Assemblea dei Fondatori è convocata dal Presidente, di propria iniziativa, ovvero su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione, ovvero su richiesta di almeno un quarto dei Fondatori. L'Assemblea dei Fondatori è convocata mediante avviso raccomandato, fax o posta elettronica, con l'indicazione dell'ordine del giorno, inviato almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata con un anticipo di sole 24 ore. L'Assemblea dei Fondatori è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti con diritto di voto.

7.4 L'Assemblea dei Fondatori è composta dal Legale rappresentante, o suo delegato, di ciascun Fondatore e da un ulteriore membro in rappresentanza dei Sostenitori che lo nominano a maggioranza assoluta. I componenti del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e il Direttore partecipano alle sedute dell'Assemblea dei Fondatori senza diritto di voto.

In caso di recesso di un Fondatore/Sostenitore, il rispettivo legale rappresentante o delegato decade dalla carica in essa ricoperta.

L'appartenenza all'Assemblea dei Fondatori è incompatibile con qualunque altra carica prevista dal presente statuto.

7.5 Le deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; quelli concernenti le modificazioni dello Statuto sono assunte con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto e quella relativa allo scioglimento della Fondazione è assunta con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto.

Articolo 8

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

8.1 Il Consiglio di amministrazione è formato da un minimo di tre a un massimo di cinque membri previa determinazione del numero da parte dell'Assemblea dei Fondatori. E' composto dal Presidente della Fondazione e da un rappresentante per ciascuno degli altri Fondatori sino ad un massimo di cinque componenti. Qualora i fondatori siano in numero superiore a cinque, l'Assemblea dei Fondatori individua a maggioranza dei propri componenti gli Enti che trovano rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto stabilito nel capoverso seguente e dall'art 7.1 lettera a).

La Regione Piemonte, sentiti i soggetti del territorio ed in particolare la Provincia di Alessandria e la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, nomina il proprio rappresentante che assume la qualifica di Vice Presidente.

8.2 Nella fase iniziale di esistenza della Fondazione, e per tutto il periodo in cui nella stessa esistano solo i soci fondatori originali, cioè il Comune di Alessandria ed il Comune di Valenza, il Consiglio di amministrazione potrà essere composto

da due soli membri, di cui il Presidente nominato dall'Assemblea dei Fondatori su indicazione del Sindaco del Comune di Alessandria. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

8.3 Qualora durante il mandato vengano a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti del Consiglio di amministrazione, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte di chi aveva nominato il componente venuto meno. Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio di amministrazione del quale entra a far parte. Qualora durante il mandato decada per qualsiasi ragione il Presidente oppure decada contemporaneamente la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, il Consiglio stesso si riterrà sciolto e l'Assemblea dei Fondatori dovrà provvedere alle nuove nomine. Qualora uno o più degli Enti designanti non provvedessero alla designazione del consigliere/i di amministrazione di loro competenza entro 180 giorni dalla richiesta di designazione, l'Assemblea dei Fondatori avrà facoltà di provvedere alle relative nomine.

8.4 Il Consiglio di amministrazione:

- a) nei limiti delle disposizioni di legge e di statuto provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione nell'ambito delle linee guida dell'attività stabilite dall'Assemblea dei Fondatori;
- b) propone all'Assemblea dei Fondatori le linee guida dell'attività della Fondazione;
- c) esamina i bilanci predisposti dal Direttore e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Fondatori;
- d) delibera su ogni materia non compresa nelle deleghe del Direttore;
- e) approva i progetti e le proposte di attività presentati dal Direttore;
- f) delibera sulla consistenza dell'organico dell'Ente, sulle assunzioni a tempo indeterminato e sul trattamento economico del personale, salva la facoltà di delegare tutto o parte di tali attribuzioni al Direttore.

8.5 Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni trimestre ed è convocato mediante avviso raccomandato, fax o posta elettronica, con l'indicazione dell'ordine del giorno, inviato almeno tre giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata con un anticipo di sole 24 ore.

8.6 Per la validità delle sedute occorre la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

8.7 Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 9 PRESIDENTE

9.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede l'Assemblea dei Fondatori ed il Consiglio di amministrazione e vigila sull'esecuzione delle loro deliberazioni.

9.2 Può adottare, nei casi di necessità e/o urgenza, atti di competenza del Consiglio di amministrazione, che sottopone alla ratifica di tale Organo nella prima riunione utile.

- 9.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
- 9.4 Il Presidente con il parere favorevole del Consiglio di amministrazione, può delegare il compimento di singoli atti o di singole attività ad altro membro del Consiglio stesso, ovvero a terzi, e può nominare procuratori.

Art. 10 DIREZIONE

- 10.1 L'attività di Direzione della Fondazione è articolata in funzioni di carattere artistico e funzioni di carattere amministrativo e organizzativo.
- 10.2 È facoltà del Consiglio di Amministrazione stabilire che le funzioni di cui al comma 1 siano assegnate a un direttore unico o distintamente a un direttore artistico e a un direttore amministrativo e organizzativo.
- 10.3 Il direttore artistico e il direttore amministrativo e organizzativo devono possedere requisiti di comprovata professionalità ed esperienza almeno triennale nella direzione di Enti o attività teatrali, e sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, a cui rispondono del loro operato.
- 10.4 Alla funzione di direzione artistica compete:
- a) Svolgere attività di definizione delle manifestazioni teatrali e culturali della Fondazione, entro i limiti di budget annualmente deliberati dal Consiglio di Amministrazione e formalmente comunicati;
 - b) Predisporre la programmazione artistica della Fondazione, concordando e verificando con il direttore amministrativo e organizzativo il relativo piano economico, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
- 10.5 Alla funzione di direzione amministrativa e organizzativa compete la responsabilità gestionale e organizzativa della Fondazione nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. In particolare:
- a) Gestire il personale e stabilire l'organizzazione del lavoro, e curare gli adempimenti contrattuali e le relazioni sindacali;
 - b) Coordinare le attività amministrative della rete territoriale dei teatri gestiti dalla Fondazione;
 - c) Concordare con la direzione artistica il piano economico del programma artistico dell'Ente, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
 - d) Predisporre il Bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'esame ed all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
- 10.6 Il direttore artistico e il direttore amministrativo e organizzativo operano sotto la coordinazione e il controllo del Presidente della Fondazione; partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, se richiesto, alle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori.

Articolo 11 IL COLLEGIO SINDACALE

- 11.1 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento, ed esercita altresì il controllo contabile qualora non vengano nominati il revisori o la Società incaricata del controllo contabile.
- 11.2 L'Assemblea dei Fondatori nomina il Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, individuandone il Presidente e ne determina il compenso per tutta la durata dell'incarico. E' requisito per l'elezione a sindaco l'iscrizione all'Ordine dei dottori commercialisti e esperti contabili e l'iscrizione al Registro nazionale dei revisori contabili.
- 11.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci non debbono trovarsi nelle cause di ineleggibilità e decadenza previste dal Codice Civile. La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente anziano.
- 11.4 I Sindaci decadono alla data dell'Assemblea dei Fondatori convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La decadenza dei Sindaci per decorrenza dei termini ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
- 11.5 Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci effettivi e delibera a maggioranza assoluta.
- 11.6 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, e comunque nel rispetto delle esigenze di una tempestiva, corretta e completa verbalizzazione di quanto emerso nella riunione.
- 11.7 Il Collegio Sindacale partecipa senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12 SCIoglimento

- 12.1 Qualora, trovandosi nelle disposizioni dell'art. 27 del Codice Civile, la Fondazione cessi la sua attività, esperita la fase di liquidazione interna, l'eventuale patrimonio residuo sarà destinato ad altre realtà senza fini di lucro aventi scopi analoghi e operanti in Piemonte.

Articolo 13 FORO COMPETENTE

- 13.1 Ogni controversia relativa all'interpretazione del presente Statuto e collegata all'attività della Fondazione, è di esclusiva competenza del Foro di Alessandria.

Articolo 14
RICONOSCIMENTO

14.1 La Fondazione si impegna a chiedere il riconoscimento della personalità giuridica alla Regione Piemonte.

Articolo 15
RINVIO ALLE LEGGI

15.1 Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.